



# VADEMECUM

## giuridico-amministrativo

Notizie, informazioni, istruzioni  
e consigli utili per i Soci UNUCI



**Edizione 2010**



# L'UNUCI

L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, Ente di diritto pubblico, si prefigge soprattutto di rinsaldare i vincoli fra le Forze Armate e la società civile. Istituita con Regio Decreto legge del 9 dicembre 1926, già riconosciuta quale Ente pubblico produttore di servizi culturali dalla legge 30 dicembre 2004, il Sodalizio riunisce gli Ufficiali in congedo che hanno fatto parte, con qualsiasi grado, delle Forze Armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Corpi ausiliari delle Forze Armate. Ispirandosi alle tradizioni militari italiane, al proprio carattere patriottico, civico e di solidarietà, concorre alla formazione morale e professionale del personale in congedo e alle attinenti attività divulgative e informative per il loro impiego nell'ambito delle Forze di Completamento. A tale scopo, collabora con le autorità militari nell'addestramento e nella preparazione fisica e sportiva di detto personale; mantiene contatti con le Confederazioni interalleate degli Ufficiali della Riserva; promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche; sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile; realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

Tali attività riguardano in particolare:

- addestramento per gli iscritti e per le Forze di Completamento e della Riserva Selezionata, secondo specifiche convenzioni con gli Stati Maggiori interessati;
- formazione e propaganda per gli arruolamenti;
- sport; attività culturali e sociali;
- assistenza umanitaria;
- attività di collegamento Forze Armate-Società Civile;
- tutela degli iscritti nel settore amministrativo e previdenziale;
- pubblicazione del periodico "UNUCI".

L'Unione (con 35.000 iscritti) si articola in una struttura centrale - la Presidenza Nazionale - e in organi periferici, le Sezioni, (174 in Italia) territorialmente inserite in 15 Circoscrizioni Regionali, e 4 all'estero.



# Sommario

<b>Prefazione</b> .....	pag.	7
-------------------------	------	---

## PARTE PRIMA

### **Sentenze, norme di legge e regolamenti di specifico interesse: conoscerle per far valere i propri diritti**

L'indebito pensionistico: un ritorno al passato .....	pag.	9
Pensioni privilegiate ordinarie, equo indennizzo e lungaggini burocratiche .....	pag.	10
Detassazione della pensione privilegiata ordinaria.....	pag.	13
I benefici per le vittime del terrorismo estesi alle vittime del dovere.....	pag.	14
Risolto il problema dell'amianto .....	pag.	15
Benefici vittime del terrorismo anche a quelle del dovere che abbiano contratto infermità connesse all'esposizione all'amianto .....	pag.	17
È revocabile una pensione privilegiata ordinaria?.....	pag.	18
Pensione di reversibilità: requisito della "convivenza a carico" da parte di un orfano maggiorenne inabile .....	pag.	19

## PARTE SECONDA

### **Risposte ai quesiti**

Benefici estensibili agli invalidi per servizio.....	pag.	21
Reversibilità della pensione ai figli maggiorenni.....	pag.	21
L'INPDAP sospende la privilegiata .....	pag.	22
Reversibilità di pensione privilegiata ordinaria di 1 <sup>a</sup> categoria.....	pag.	23
L'Italia dalla culla alla tomba del diritto .....	pag.	24
Benefici per gli invalidi di guerra estensibili agli invalidi per servizio .....	pag.	25

## APPENDICE

Allegato "A" - Recupero credito erariale .....	pag.	27
Allegato "B" - Infermità connessa all'amianto .....	pag.	30



# Prefazione

Con la pubblicazione di questo Vademecum la Presidenza Nazionale dell'UNUCI intende consolidare un'attività, quella della tutela degli iscritti che, per quanto attiene al settore giuridico-amministrativo, trova costantemente adeguato spazio nella nostra Rivista, suscitando un convinto apprezzamento da parte di numerosi Soci.

Tale forma di tutela si estrinseca, principalmente, nell'offrire agli Associati la possibilità di acquisire conoscenza delle norme giuridiche, delle sentenze e delle disposizioni che, a vario titolo, vengono emanate dallo Stato, dagli organi giurisdizionali e amministrativi, nonché dalla Pubblica Amministrazione in genere, e che attengono a materie concernenti, in via diretta o indiretta, il personale militare, con particolare riferimento agli Ufficiali in quiescenza e ai loro familiari.

Il Vademecum comprende una raccolta di molti degli articoli pubblicati, nel corso degli anni, dalla Rivista UNUCI all'interno delle Rubriche destinate alla tutela degli iscritti e alle risposte ai quesiti. Tali articoli - accuratamente selezionati a cura del Vice Direttore del periodico, Gen. Br. Giuliano Giannone - consentono di penetrare, per quanto possibile, nello spirito e nella lettera delle norme, sentenze e disposizioni sopra richiamate.

E da tali articoli - molti dei quali derivanti da quesiti posti dagli stessi Soci - può anche scaturire, come spesso è avvenuto, la decisione dei singoli di proporre, nei modi e nei tempi consentiti dalle leggi, eventuali ricorsi avverso normative ritenute in contrasto con i rispettivi diritti soggettivi. Per non parlare, poi, delle opportunità che, sempre da parte dei singoli Soci, possono essere individuate per inviare eventuali petizioni al Parlamento tendenti ad ottenere la modifica di una legge o di un disegno di legge il cui contenuto sia ritenuto iniquo o inadeguato.

Questi temi, ripeto, sono stati sviluppati nella Rivista e, quindi, la raccolta inserita nel Vademecum, oltre ad offrire ai Soci la possibilità di una loro rilettura in forma più sistematica, si prefigge anche lo scopo di costituire una valida e, per certi versi unica, fonte di informazioni e, oltre tutto, rivelarsi utile anche per le persone in predicato di iscriversi al Sodalizio in quanto possono venire più concretamente in contatto con una delle finalità dell'UNUCI, la tutela degli iscritti.

Nella mia veste di Presidente Nazionale e di convinto sostenitore dei principi contenuti nel nostro Statuto sociale, mi auguro che questa iniziativa trovi pieno gradimento da parte dei Soci anche, ma direi soprattutto, in un'ottica di efficace ausilio al proselitismo a cura dei Delegati Regionali, dei Presidenti di Sezione e di ogni altro iscritto.

Concludo questa breve nota rivolgendo un sentito ringraziamento al Magg. Generale Vincenzo Ruggieri, consulente giuridico-amministrativo del nostro Sodalizio, il quale, grazie alla sua appassionata e preziosa attività di ricerca e alla non comune esperienza nel settore di cui trattasi, ha reso possibile la realizzazione del manuale.

**Il Presidente Nazionale**

Generale Squadra Aerea Giovanni Tricomi





## PARTE PRIMA

# Sentenze, norme di legge e regolamenti di specifico interesse: conoscerle per far valere i propri diritti

### *Recupero dell'addebito operato dall'INPDAP*

## **L'indebito pensionistico: un ritorno al passato**

È stato per me motivo di intima soddisfazione “scaricare” da internet la sentenza n. 7/2007/QM in data 11 luglio 2007 e depositata in data 7 agosto dello stesso anno della Corte de Conti a Sezioni Riunite.

Una sentenza che segna veramente un ritorno al passato. Un ritorno che vede finalmente la forza del diritto prevalere sul diritto della forza. Una sentenza che ha fatto tremare le vene ai polsi di illustri docenti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Una sentenza che dà lustro al Diritto Amministrativo e che costituirà un “precedente senza precedenti”. Una sentenza che riempie i cuori di gioia perché fa giustizia di quella burocrazia che taglieggia, è il caso di dirlo, il personale statale in quiescenza in attesa del provvedimento definitivo di pensione.

Stati d'ansia. Interminabili ricorsi gerarchici e giurisdizionali vinti ed impugnati. Addebiti di somme percepite in più per decenni e forse più.

Con questa sentenza la Corte celebra la cessazione delle sofferenze di quanti, in attesa del decreto definitivo di pensione si raccomandavano a Padre Pio o a San Didero (ignoto patrono dei pensionati, vescovo vissuto tra il 540 e il 608) di non essere colpiti dalla inesorabile scure dell'indebito percepito.

La Corte, con una sentenza di oltre venti pagine dattiloscritte, esamina tutti i punti dell'annosa controversia. Punti che noi del Sodalizio conosciamo bene e che abbiamo sempre manifestato con forza in tutte le circostanze.

Prima di ogni cosa la “buona fede” del pensionato nella riscossione dei ratei. La “buona fede” che non poteva e non può essere messa in discussione. Punto due, l'errore della Pubblica Amministrazione. Punto tre, la durata del procedimento: anche vent'anni e più. Una vera indecenza.

Che cosa ne può sapere il pubblico dipendente che, collocato in quiescenza, dall'esame degli atti che precedono l'emissione del decreto concessivo di pensione riesce solo a controllare i propri dati anagrafici? Per gli altri dati, cioè per gli importi determinati dall'ente, soccorre un vero e proprio atto di fede. “Iddio me la mandi buona” esclama il pensionato all'arrivo del decreto definitivo di pensione. E con quel pezzo di carta contenente infiniti quanto incomprensibili richiami legislativi, va alla ricerca di qualche collega capace di interpretare quanto hanno scritto i soloni romani. Importi diversamente denominati e concessi a vario titolo. Calcoli difficili da controllare.

L'attesa del provvedimento definitivo ha reso stressante la vita del pensionato. Senza considerare le varie sentenze salva-bilancio emesse anche dalla Corte Costituzionale, che hanno fatto prevalere l'interesse generale su quello particolare dell'interessato, creando situazioni di grave disagio economico e modificando ed incidendo sulla certezza del diritto per **“salvaguardare l'equilibrio del bilancio statale”**. Strano a dirsi che l'equilibrio del bilancio statale è sempre affidato ai pensionati. Per gli altri e per gli stessi governanti l'equilibrio del bilancio non conta. Le risorse vengono sempre reperite. Devo in questa sede rimarcare con forza che il pensionato è privo di forza contrattuale. E bloccare le perequazioni è diventato lo sport preferito dei nostri governanti.

Finalmente la Eccellentissima Corte, detta anche Giudice delle Pensioni, ha messo la parola fine a questa continua frustrazione.

Essa così conclude la coraggiosa sentenza:

### **PER QUESTI MOTIVI**

*“le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, previa riunione di rito, risolvono le epigrafe questioni di massima nel senso che, in assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto dell’art. 162 del DPR 1092/1073, concernente il recupero dell’indebitato formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta dalla legge n. 241/90, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può effettuarsi il recupero dell’indebitato, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione”.*

Per completezza di informazione, corre l’obbligo di precisare che la legge 7 agosto 1990 n. 241 è stata pubblicata sulla G.U. del 18.8.1990 ed è entrata in vigore il 2 settembre dello stesso anno.

La sentenza, che non ho difficoltà a definire di alto profilo giuridico, prevede anche un termine di decorrenza quindi, a datare dal 2 settembre 1990, i recuperi effettuati dovrebbero, a parere di chi scrive, essere restituiti (per non creare facili aspettative e per doverosa prudenza uso il condizionale) ovviamente a domanda degli interessati, e sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla citata sentenza.

La domanda di rimborso e/o di sospensione del recupero dell’indebitato, va presentata all’INPDAP, che eroga il trattamento economico di pensione entro il quinquennio dalla data del deposito della sentenza.

Non è difficile prevedere successivi contenziosi, specie sulla decorrenza retroattiva della sentenza, in quanto raramente il Giudice delle Pensioni, si è espresso in maniera così favorevole agli aventi diritto.

Per dovere di cronaca, va precisato che le sentenze producono effetti dalla data di deposito delle stesse. Questa volta i Magistrati contabili hanno trovato il coraggio e la forza di riconoscere un diritto che farà certamente discutere.

*Faxsimile della domanda nell’Allegato “A” in Appendice.*

## **Pensioni privilegiate ordinarie, equo indennizzo e lungaggini burocratiche**

Il procedimento, meglio sarebbe dire, la via crucis per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità/lesione e di concessione di equo indennizzo e/o di pensione privilegiata ordinaria è uno tra i più complessi e farraginosi tra quelli previsti nell’ordinamento amministrativo italiano.

I tempi tra presentazione dell’istanza ed emanazione del decreto di accoglimento o rigetto della domanda, si misurano in anni, anzi in lustri, nell’ipotesi favorevole che tutti gli accertamenti e i pareri siano stati positivi e non sia stato instaurato contenzioso giudiziario contro qualche provvedimento negativo, caso in cui i tempi saranno più facilmente misurati in decenni. Non rari sono i casi in cui il ricorrente viene tolto dal mondo dei vivi prima che la pensione sia concessa o che il ricorso si risolva.

Il procedimento per la concessione di Equo Indennizzo e/o di Pensione Privilegiata Ordinaria può, oggi, suddividersi in tre grandi intervalli temporali:

1. dalla presentazione dell’istanza alla decisione della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.);

2. dal ricevimento degli atti medico-legali della C.M.O. da parte del Comitato di Verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.) alla formulazione della sua decisione;
3. dall'espressione del parere del C.V.C.S. alla notifica del decreto ministeriale di accettazione o di rigetto dell'istanza.

Per ciascuno di questi tre stadi esistono solamente termini parziali fissati da norme soltanto regolamentari, emanate in attuazione della L. 241/90, posto che il D.P.R. 349/94 a seguito del parere consultivo n. 814 reso dalla sez. III del Consiglio di Stato il 25/8/1998, **NON** si applica al personale militare, in quanto non abroga e non detta norme in aperto contrasto con la L. 416/26.

Detti regolamenti sono il D. M. Difesa 16 settembre 1993, n. 603 e il D. M. Difesa 8 agosto 1996, n. 690. Essi fissano i termini massimi (indicativi e comunque non perentori) entro i quali le procedure in esame devono concludersi:

- il D.M. 603/93 indica in **330 giorni** il termine massimo entro il quale concludere la procedura di concessione di E.I. e/o di P.P.O., anche se detto termine non comprende il tempo che trascorre dall'invio degli atti al C.P.P.O. e fino alla espressione del parere da parte del Comitato in questione, ad oggi nessun regolamento fissa una scadenza al lavoro del C.V.C.S. per quanto riguarda istanze presentate dal personale militare;
- il D.M. 690/96 fissa in **270 giorni** il termine massimo entro il quale la C.M.O. deve chiamare a visita medico-legale l'interessato; si deve ritenere che detto termine, pur dovendo essere comunque incluso nel precedente termine di 330 giorni dal momento che l'accertamento medico in questione, non è fase endoprocedimentale esterna all'Amministrazione della Difesa, viene nei fatti sommato al primo termine fissando a **600 giorni** il termine necessario ad emanare il decreto.

Tali scadenze, in ogni caso, ancora oggi, possono essere considerate molto ottimistiche e vengono facilmente oltrepassate: si pensi soltanto al fatto che la C.M.O. convoca almeno tre volte a visita l'interessato, la prima volta perché il soggetto fissi *personalmente* l'appuntamento con il medico specialista (evidentemente il personale di segreteria non sa fissare appuntamenti con medici che lavorano nel loro stesso ufficio), la seconda per la visita specialistica e la terza volta per la visita di fronte alla Commissione (!).

Una novità di rilievo era costituita dal parere della Commissione speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato che nell'adunanza del 5 novembre in risposta ad un quesito posto dal Ministero della Difesa sulla natura e i compiti del soppresso CPPO ha stabilito che:

1. il parere del CPPO non è di tipo tecnico o scientifico, ma un giudizio in fatto e diritto;
2. il parere siffatto rientra tra quelli indicati dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. il termine entro il quale deve essere espresso tale parere è di **45 giorni**, indipendentemente da qualsiasi altro e più lungo termine fissato da norme regolamentari, che devono essere disapplicate posto che il termine di 45 giorni è imposto da norma di rango superiore;
4. superato detto termine l'amministrazione può (non "deve") comunque provvedere ad adottare il provvedimento con l'obbligo di **motivare** la decisione di attendere fino all'espressione del Comitato PPO.

La situazione si è ingarbugliata di nuovo il 22 gennaio 2002.

Con l'entrata in vigore del DPR 461/01 i termini sono stati nuovamente ritoccati: per le domande pendenti al 22 gennaio 2002 si applicano tutti i termini delle vecchie disposizioni, ma si fissa la scadenza del 22 gennaio 2003 per il lavoro del CPPO, superato il quale l'Amministrazione dovrà comunque emanare un provvedimento.

Per le domande successive al 22 gennaio 2002 il CPPO (ora C.V.C.S.) deve esprimersi entro **60 giorni** dal ricevimento degli atti, potendo per una sola volta chiedere nuovi accertamenti sanitari, il che concede ulteriori **15 giorni** per la sua decisione decorrenti dal ricevimento degli atti relativi alla seconda visita medica.

L'esistenza di scadenze temporali ben definite è se non altro utile, almeno, ai fini del riconoscimento degli interessi legali sugli importi che verranno erogati in ritardo rispetto al termine fissato.

Infatti, in virtù dell'art. 3 del Decreto del Ministero del tesoro 352/98, gli interessi legali maturano per ogni giorno trascorso e successivo alla scadenza fissata dalla Pubblica Amministrazione per concludere un suo procedimento.

A partire dal 600° giorno successivo a quello di presentazione nel caso di domanda di Equo Indennizzo, e di richiesta di Pensione Privilegiata Ordinaria, matureranno interessi legali da calcolarsi sull'importo che sarà eventualmente concesso al termine delle istruttorie, tutto ciò indipendentemente dallo stato di avanzamento della istanza allo spirare del termine indicato, ma subordinatamente al fatto che sia accolta la propria domanda, successivamente a tali scadenze.

Lo stesso Decreto del Ministero del tesoro 352/98 dispone all'art. 2 che gli interessi legali siano liquidati d'ufficio e vadano calcolati fino al giorno di emissione del titolo che liquida il credito principale.

Come si vede, rispetto al passato si è ottenuta una maggiore trasparenza della procedura, non certo un suo snellimento: siamo, infatti, ancora di fronte a tempi sensibilmente lunghi; conviene quindi sorvegliare costantemente l'*iter* della pratica esercitando una perseverante attività propulsiva, sfruttando tutti gli strumenti normativi introdotti in questi ultimi anni, che garantiscono la partecipazione e l'accesso a tutti gli atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

È bene prendere nota del responsabile del procedimento, che deve essere nominato al momento della presentazione dell'istanza (artt. 5 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 3, D. Min. 16 settembre 1993, n. 603) ed incontrarlo ad intervalli di tempo regolari per fare il punto dell'istruttoria.

Nel caso in cui i tempi, nonostante tutto, si allunghino, ad esempio ad un anno dalla presentazione dell'istanza senza che si sia stati sottoposti a visita medico-legale presso la C.M.O., sarà bene cominciare a denunciare l'inerzia dell'Amministrazione Militare periferica ai competenti uffici centrali. Dall'aprile 2006 le competenze sulla liquidazione dei benefici economici (pensioni, indennizzi, ecc.) sono stati trasferiti dalla vecchia Direzione Generale PERSOMIL alla nuova Direzione Generale PREVIMIL, che si struttura in uffici, reparti e divisioni come da D. M. 1/04/2006.

Si riassumerà in una comunicazione di poche pagine tutta la storia dell'*iter* amministrativo a:

- Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del Ministero della Difesa (Previmil), III Reparto, 9a divisione (equo indennizzo) - Viale dell'Esercito, 186 (l'ingresso pedonale è al civico 180) - 00143 Roma (RM);
- Ministero della Difesa, Direzione generale delle Pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del Ministero della Difesa (Previmil), II Reparto, 6a divisione (pensioni-truppa) - Viale dell'Esercito, 186 (l'ingresso pedonale è al civico 180) - 00143 Roma (RM);

Questi due uffici sono quelli responsabili dell'emissione del provvedimento formale finale sulla domanda presentata (Decreto ministeriale di concessione o di rigetto), ed in tale qualità, ai sensi dell'art. 3 del D. Min. 603/93 hanno potere di intervento su tutti gli altri uffici coinvolti nel procedimento, al fine di assicurarne la speditezza senza inutili aggravii sull'*iter*.

Molto efficace risulta essere l'investire della questione il Deputato o il Senatore del collegio elettorale di residenza; egli, infatti, può presentare un'interpellanza al Ministro della Difesa per sapere quali motivi impediscono di riconoscere un diritto garantito dall'ordinamento ad un giovane che ha adempiuto al dovere di prestare il Servizio di Leva, incappando però, in uno sventurato incidente; il sindacato ispettivo da parte del rappresentante del potere legislativo ha un'inimmaginabile capacità di disincagliare dalle secche amministrative il fascicolo istruttorio, accelerando almeno i compiti di pertinenza dell'Amministrazione militare.

Contattare il Deputato o il Senatore del proprio collegio è semplice: il nome lo si può ricavare dalla banca dati della Camera dei Deputati o del Senato.

Se l'inerzia perdura sarà, tuttavia, necessario abbandonare il *fai da te* amministrativo ed affidarsi alle mani di un combattivo legale "amministrativista" di chiara fama, patrocinante in Cassazione, supportato da esperti della materia.

## **Detassazione della pensione privilegiata ordinaria (p.p.)**

Quando c'è un interesse soggettivo è difficile, anzi impossibile, essere al di sopra delle parti. Essendo direttamente interessato al tema, cercherò di proporre un'analisi, per quanto possibile, non di parte.

La mancata previsione normativa inerente alla detassazione dell'aliquota del privilegio (art. 34 D.P.R. 601/1973) è senza alcun dubbio un'anomalia legislativa, così come anomalo è l'elemento "risarcitorio" che prescinde dal grado invalidante. Per cui si può verificare, anzi si verifica, che una infermità ascrivibile all'ottava categoria sia "risarcita" in misura maggiore di una infermità ascrivibile alla sesta. Questo perché l'aliquota del privilegio è strettamente legata alla misura della pensione ordinaria.

Tuttavia, il decimo o il doppio decimo sono, come già precisato in altre circostanze, strettamente legati alla misura della pensione ordinaria annua lorda e non all'imponibile. Inoltre, occorre tenere presente che il diritto alla p.p.o. sorge, non all'atto del riconoscimento dell'infermità e della categoria ascrivibile, ma all'atto della cessazione del servizio. E se così non fosse, la norma avrebbe dovuto prevedere la cumulabilità della pensione privilegiata ordinaria (p.p.o.) con gli assegni di attività, così come avviene per la pensione privilegiata di guerra.

È noto, inoltre, che l'elemento risarcitorio è una conseguenza della ridotta capacità lavorativa e quindi di un minor guadagno. Però va ricordato che la p.p.o. viene concessa dopo il collocamento in quiescenza. Pertanto, pur in presenza di una presunta ridotta capacità lavorativa, non v'è minor guadagno.

Va ricordato, anche, che è possibile convenire in giudizio la Pubblica Amministrazione come responsabile del danno e quindi ottenere un vero e proprio risarcimento, così come prevede l'art. 2043 del codice civile. Per cui si dovrebbe addivenire ad un'altra valutazione del danno stesso. Ma qui il discorso si fa tecnico/giuridico molto allargato, specie per quanto ha tratto la compatibilità delle norme che regolano la concessione della p.p.o. ed il citato articolo del codice civile. Occorre in tale circostanza ricordare anche il riconoscimento dell'equo indennizzo.

È possibile, anzi è quasi certo, che le prime sentenze della Corte Costituzionale fossero riferite all'intero trattamento pensionistico. Ma è altrettanto vero che i ricorrenti all'epoca si erano illusi di ottenere una detassazione totale. Infatti, attraverso la lettura dei ricorsi dell'epoca e delle relative sentenze, non si fa cenno all'aliquota del 10%.

In occasione di partecipazioni a dibattiti e congressi di altri non meno prestigiosi sodalizi ho fatto osservare tale inconveniente. Ma non mi risulta che i successivi ricorsi (di quelli portati davanti alla Corte Costituzionale) siano stati formulati alla luce della separazione della pensione ordinaria dall'aliquota c.d. di privilegio. Separazione avvenuta soltanto in tempi recenti. Tuttavia la Corte, sempre per motivi di bilancio, non ne ha inteso prenderne atto.

Inoltre, sarebbe interessante chiedere al Centro contabile dell'INPDAP i motivi per cui la privilegiata non risulti come voce autonoma e quali motivi osterebbero ad evidenziarla come voce a sé stante, anche in considerazione che in caso di premorienza del titolare, senza che la stessa possa essere reversita al coniuge superstite, la quota di privilegio viene ovviamente estrapolata.

Infine, è da tener presente che, ai fini fiscali, non è solo la detassazione dell'aliquota, ma è l'intero imponibile che diminuisce a vantaggio del contribuente. Cosa questa che suggerisce prudenza al legislatore. Pertanto le varie iniziative potrebbero risultare validi strumenti di pressione politica affinché sia modificato ed integrato l'art. 34 D.P.R. 601/1973 prevedendo l'esenzione fiscale della più volte citata aliquota.

Appare singolare ed è motivo di censura sia verso i ricorrenti sia verso la Consulta che quando tratta i ricorsi dei pensionati, sulla certezza del diritto, fa prevalere solo la preoccupazione di salvare gli equilibri di bilancio. Cosa questa che dovrebbe essere evidenziata nei ricorsi proponendo alla

Corte di indicare, in previsione del rigetto dello stesso, se il decimo non è risarcitorio, a quale titolo esso viene concesso dopo accertamenti medico legali.

La fantasia della Corte non ha confini. Quindi, per la motivazione giuridica, non avrebbe problemi. Ma i destinatari della pensione privilegiata ordinaria finalmente verrebbero a sapere il perché di tale munifica percentuale.

Al di là di ogni aspetto polemico, non posso non evidenziare che questi problemi dovevano essere sollevati e risolti all'epoca della riforma tributaria. Quando cioè non esistevano le palesi ostilità anche da parte dei vertici della Difesa: prima ancora di leggere una istanza, è già prevista la negativa risposta.

Va ancora ricordato che un ex Ministro del Lavoro - uno di quelli che fingevano di tutelare i lavoratori, lanciò un messaggio forte e chiaro alle Magistrature competenti. Dalla Consulta alla Corte dei Conti passando anche dal Consiglio di Stato: "se voi date troppo spazio ai pensionati distruggete il bilancio dello Stato". Non pago, aggiunse: "I ricorsi devono essere giudicati con rigore e se c'è da scegliere tra una interpretazione favorevole ed una meno, è preferibile la seconda". La prima ad adeguarsi fu la Corte Costituzionale, che concluse una sentenza nel modo seguente: "Anche una pensione legittimamente concessa può subire riduzioni per salvaguardare gli equilibri del bilancio". Ovviamente a danno dei pensionati. E tutto si arenò, anche per l'infausto divieto di estensione del giudicato. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nessuno, tuttavia, ancora oggi si accorge che mancano la volontà politica e la copertura finanziaria. Quest'ultima si trova sempre per il rimborso ai partiti delle spese elettorali. Mai per l'adeguamento delle pensioni.

La speranza ora è racchiusa nella seduta della Camera del 13 novembre 2008 in occasione della quale il Sottosegretario per l'Economia e le Finanze Giuseppe Vegas, ha accolto l'ordine del giorno presentato dall'On. Paola Pelino (Pdl) relativo alla detassazione della pensione privilegiata ordinaria.

Con tale O.d.G. (riportato in Annesso 1) il Governo si è impegnato a "valutare tempestivamente di conferire carattere risarcitorio alle pensioni privilegiate ordinarie (integrate dell'aumento del decimo per l'invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui all'art. 1 (perequazione automatica delle pensioni) della legge 29 aprile 1976, n. 177 e fare sì che ai fini dell'imponibile IRPEF concorrano nella misura del 90% annuo".

## **I benefici per le vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere**

In attuazione del comma 565 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per l'anno 2006), con il DPR 7 luglio 2006, n. 243, è stato emanato il Regolamento per la progressiva estensione, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

Il Regolamento, dopo aver individuato i benefici e le provvidenze da attribuire ed aver chiarito il significato delle "missioni di qualunque natura" e delle "particolari condizioni ambientali ed operative" alle quali si riferiscono le norme, passa a dettare i termini e le modalità da osservare per la definizione delle singole posizioni dei soggetti interessati con riferimento agli eventi verificatisi, sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961, e all'estero dal 1° gennaio 2003. L'esame delle singole posizioni avviene a seguito di domanda presentata dagli interessati all'Amministrazione di appartenenza della vittima, ma può essere attivato anche d'ufficio da parte della stessa Amministrazione che procede alla relativa definizione secondo l'ordine cronologico dell'accadimento degli eventi. Tali posizioni, dopo il previsto esame, sono trasmesse dall'Amministrazione d'appartenenza della vittima al Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre del primo anno ed entro il 30 marzo e il 30 settembre degli anni suc-

cessivi, una graduatoria unica nazionale delle medesime posizioni, comunicando all'Amministrazione d'appartenenza l'elenco nominativo di coloro in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione delle provvidenze. Alle vittime del dovere e alle categorie equiparate, le provvidenze, ove non ancora attribuite interamente ad altro titolo, a partire dal 2006 sono corrisposte, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, tenendo conto della successione temporale in cui sono state emanate le leggi che le hanno previste per le vittime della criminalità e del terrorismo. Il Regolamento, infine, indica: le tabelle in base alle quali debbono essere valutate la percentualizzazione della invalidità permanente e la percentualizzazione del danno biologico; le modalità che debbono essere seguite per il riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali ed operative.

I benefici sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinari della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo e vi hanno diritto i militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite e lesioni abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro, per effetto diretto a seguito di eventi verificatisi:

- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di ordine pubblico;
- nella vigilanza di infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni in situazioni d'impiego internazionale, non necessariamente ostili;
- in occasione di missioni di qualunque natura, in Italia o all'estero, implicanti circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

I benefici previsti sono:

- liquidazione di una speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura di € 774,69 per punto percentuale di invalidità, fino a un massimo di € 774.690 (soggetta a rivalutazione ISTAT);
- esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- concessione di un assegno vitalizio in favore degli invalidi con infermità pari o superiore all'80% ovvero ai familiari superstiti, nella misura mensile di € 258,23 (esente da IRPEF e soggetto a perequazione annuale);
- accesso a borse di studio per diversi anni scolastici ed accademici universitari;
- assistenza psicologica a carico dello Stato;
- esenzione dall'imposta di bollo sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione e dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d'imposta.

I benefici sono concessi a domanda degli interessati da presentare alle rispettive amministrazioni di appartenenza.

## **Risolto il problema dell'AMIANTO**

In occasione di un vivace ed interessante congresso tenutosi nel mese di aprile del 2006 presso il Circolo Ufficiali "Vittorio Veneto" della Marina Militare in La Spezia, fu trattato in maniera approfondita il problema dell'amianto e le conseguenze spesso letali della infermità (mesotelioma) contratta per servizi svolti in presenza di tale impasto di minerali. Il problema interessava in particolare il personale della Marina Militare e era quindi poco noto a noi dell'Esercito. Infatti esso fu illustrato con interessanti dettagli da un Capitano di Vascello che si vide respingere la domanda di pensione privilegiata, pur in presenza di un riconoscimento dell'infermità, in quanto erano trascorsi più di cinque anni dal collocamento in ausiliaria così come prevedeva l'art. 169 del DPR 1092/1973.

Atteso che nel 1973 non erano note le nefaste conseguenze che i contatti con l'amianto avrebbero prodotto nel tempo. Va da sé che la chiave di volta del problema era racchiuso solo e soltanto nel citato articolo 169. Occorreva quindi un provvedimento di legge inteso a promuovere la modifica del citato articolo per renderlo compatibile con i tempi di incubazione della "nuova" infermità. In quella sede fu lanciato, anche da parte delle più rappresentative Associazioni Militari un forte e chiaro appello ai vertici istituzionali della Repubblica Italiana, politici e militari. L'appello consisteva nella richiesta di modificare l'art. 169 del DPR 1092/1973 laddove prevedeva il termine decadenziale di cinque anni dal collocamento in ausiliaria. La richiesta era motivata dal fatto che la malattia, cosiddetta dell'amianto, si manifesta dopo trenta e più anni di incubazione per cui era impossibile poter presentare entro tali termini la citata domanda. L'appello fu accolto. Ma passò sotto silenzio.

La norma fu modificata ma non fu data a suo tempo, come si suol dire "la massima diffusione". Infatti, è noto che un D.P.R. non segue il tormentato iter di una legge passando dalla Camera al Senato o viceversa per cui venne a mancare quella diffusione conoscitiva che ne pubblicizza i contenuti.

Dopo due anni, e dopo varie reiterate richieste e petizioni, proprio chi scrive, scopre che la "variante" all'art. 169 del DPR 1092/1973 è racchiusa nell'art. 6 del DPR 243/2006, dove si legge che:

**"l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ott. 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza".**

Va da sé che le particolari condizioni ambientali od operative ricomprendono quelle infermità che si possono manifestare dopo diversi anni dall'evento: infermità dal contatto dell'amianto e/o dall'uranio impoverito. Purtroppo, anche dopo l'entrata in vigore del DPR 243/2006, Previmil continuava a respingere le domande di riconoscimento dell'infermità sempre con la stessa motivazione:

**"l'infermità non risulta constatata durante il servizio con la prescritta procedura medico-legale, che tale constatazione non è stata chiesta dall'interessato neanche entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio, pertanto la domanda è respinta".**

Questo in sintesi il contenuto di un decreto in data 25.09.2006, della ex 18<sup>a</sup> Divisione PERSO-MIL.

Al Capitano di Vascello non restava che rivolgersi alla Consulta contestando che la domanda non poteva essere presentata entro il quinquennio in quanto la particolare infermità si manifesta oltre trenta/quarant'anni di incubazione.

Da qui l'aspetto illegittimo della norma. Pertanto, la Corte Costituzionale, in accoglimento del ricorso, con sentenza n. 323/2008, pur in vigore dal più volte citato D.P.R.243/2006, ha dichiarato illegittimo l'art. 169 e, sostituendosi al legislatore allo scopo di non creare un vuoto normativo, ha disposto che il previsto termine decadenziale del quinquennio decorresse - per qualsiasi infermità - non dalla data dal collocamento in ausiliaria ma dalla data della manifestazione della malattia.

Sorprende tuttavia nella sentenza il mancato riferimento al D.P.R. 243/2006 che pure ha inciso in maniera determinate sullo stesso argomento. Infatti all'art. 6 del citato D.P.R., che tratta segnatamente il "Riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative",

per talune infermità, va oltre il quinquennio e l'istanza potrà essere presentata senza limiti di decadenza. Oltre a prevedere altre provvidenze economiche di un certo rilievo.

Pertanto, ancorché sia stato superato il quinquennio della data di cessazione dal servizio, gli



interessati potranno riproporre domanda intesa ad avviare l'iter per il relativo riconoscimento dell'infermità contratta in servizio e per cause di servizio, se non già riconosciute.

Questa previsione "se non già riconosciute" viene formulata da chi scrive proprio perché in diversi casi l'infermità è stata "sì" riconosciuta contratta in servizio e per cause di servizio dopo decorso il quinquennio ma senza l'attribuzione del trattamento di privilegio.

Un comportamento irrituale per cui l'Amministrazione della Difesa riconosce il danno ma non il risarcimento. Tuttavia, secondo il tenore della sentenza, se è trascorso il quinquennio dall'insorgere dell'infermità il diritto ahimè risulterebbe decaduto. Ignorando il più volte citato D.P.R., in tal senso si esprime anche l'INPDAP con nota operativa n. 35 in data 15 ottobre 2008.

Il condizionale è d'obbligo. In quanto se è trascorso il previsto quinquennio dall'insorgere della malattia, soccorre il D.P.R. n. 243/2006 che detta disposizioni particolari per i soggetti equiparati alle vittime del dovere. Pertanto per coloro che malauguratamente siano afflitti da infermità contratta in servizio e per cause di servizio per contatto con l'amianto, i termini prescrizionali previsti dalla sentenza sono ininfluenti.

*Facsimile della domanda nell'Allegato "B" in Appendice.*

### **Accolta la proposta della Presidenza Nazionale**

## **Benefici vittime del terrorismo anche a quelle del dovere che abbiano contratto infermità connesse all'esposizione dell'amianto**

Su proposta di chi scrive, con lettera n. 0460/1107 in data 28 maggio 2009, la Presidenza Nazionale interessava il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Terrestri e La Direzione Generale del Personale Militare per conoscere la portata della circ. n. 001183 in data 26 aprile 2005, con riferimento alla possibile estensione dei benefici ivi previsti al personale militare della Marina Militare che avesse contratto infermità connesse all'esposizione dell'amianto.

La risposta formulata da Segredifesa con let. M\_D DGSGDNA n. 0001561 in data 12.01.2010 fu la seguente:

***"In risposta alla richiesta di chiarimento inoltrata con la lettera in riferimento si comunica che la possibile equiparazione del "personale deceduto o divenuto permanente invalido che sia stato esposto all'amianto su unità navali, aeromobili e infrastrutture militari" alle "vittime del dovere" di cui al DPR 7 luglio 2006 n. 243 ed alla L. 266/2005 non potrà che trovare soluzione in un intervento normativo ad hoc, non potendo, allo stato attuale, derivare da una operazione interpretativa estensiva".***

Alla missiva venivano allegati articolati pareri di PREVIMIL e di DIFESAN.

Oggi è motivo di intima soddisfazione apprendere che la citata richiesta si è conclusa con un parere favorevole del Consiglio di Stato che così si è espresso:

"Con riferimento al comma 564 della L. 266/2005 concernente l'equiparazione ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative, l'Ufficio Legislativo del Minidifesa ha proposto specifico quesito al Consiglio di Stato per conoscere la portata del citato comma e la sua possibile estensione con riguardo ai delicati problemi connessi all'insorgenza delle patologie, anche mortali, contratte in servizio e per causa di servizio da personale militare e civile della difesa a seguito di esposizione all'amianto".

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 maggio del 2010 con un articolato parere, nel precisare che la disposizione in oggetto equipara alle vittime del dovere i pubblici dipen-

denti “**che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative**” ha concluso che, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto.

Va da sé che ai citati soggetti ai quali sia stata riconosciuta l’infermità connessa all’esposizione dell’amianto contratta in servizio e per cause di servizio o deceduti vanno riconosciuti tutti i benefici previsti per le “vittime del dovere”.

I benefici di cui trattasi sono i seguenti:

- liquidazione di una speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura di € 774,69 per punto percentuale di invalidità fino a un massimo di € 774.690 (soggetta a rivalutazione ISTAT);
- esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- concessione di un assegno vitalizio in favore degli invalidi con infermità pari o superiore all’80% ovvero ai familiari superstiti, nella misura mensile di € 258,23 esente da IRPEF soggetto a perequazione annuale;
- accesso a borse di studio per diversi anni scolastici ed accademici universitari;
- assistenza psicologica a carico dello Stato;
- esenzione dall’imposta di bollo sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione e dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d’imposta.

Detti benefici sono concessi a domanda degli interessati da presentare alle rispettive amministrazioni di appartenenza.

## **È revocabile una pensione privilegiata ordinaria?**

Non mi risulta che una p.p.o., **legittimamente concessa**, possa essere revocata anche in considerazione che essa viene attribuita, in via definitiva, dopo che l’infermità o le infermità contratte in servizio e per cause di servizio risultino stabilizzate e non suscettibili di miglioramento.

Tuttavia, se non sussistono gravi condizioni di salute tali da poter ottenere il riconoscimento di una prima o di una seconda categoria, è meglio astenersi dal chiedere aggravamenti di sorta in quanto, con i tempi che corrono e che al peggio non c’è mai limite, usando un luogo comune per il quale me ne scuso, è prevista la revoca della pensione di invalidità.

Secondo la costante dottrina e giurisprudenza, la pensione di invalidità può essere revocata per sopravvenuto recupero della capacità di guadagno a seguito del conseguimento da parte del pensionato di una nuova proficua occupazione. Occorre considerare, tuttavia, non soltanto il tipo di lavoro svolto precedentemente alla attribuzione della pensione, ma anche l’ambito delle personali attitudini del pensionato, per stabilire se in esso rientri la nuova diversa occupazione e, quindi, se questa risulti in concreto attitudinariamente confacente, in quanto compatibile con le capacità fisiopsichiche ed intellettuali del soggetto e con le condizioni di adattabilità professionale al nuovo lavoro. L’accertamento di tale compatibilità implica la sussistenza di quel recupero della capacità di guadagno che legittima la revoca della pensione di invalidità dal momento che tale recupero può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato, ma anche ad un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo dell’assicurato, che gli consenta di svolgere continuativamente e senza danno, un’attività confacente alle sue attitudini con una adeguata remunerazione.

Per quanto ha tratto l’assunzione di un invalido in quota obbligatoria, pur non costituendo di per sé solo sicuro indizio di recupero di capacità di guadagno, rende legittima la revoca della pensione d’invalidità, se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalità, della continuità, della durata, e del carattere non usurante.

Vorrei ricordare che i tempi sono bui e che non è male rammentare a chi ha memoria corta che il Presidente del Consiglio:

- Bettino Craxi, abolì la scala mobile;
- Giuliano Amato abolì il fiscal drag;
- Romano Prodi, dopo aver abolito l'estensione del giudicato (mostruosità giuridica) non ha avuto problemi a bloccare per una seconda volta le perequazioni annuali.

## **Pensione di reversibilità: requisito della “convivenza a carico” da parte di orfano maggiorenne inabile**

La reversibilità della pensione di ex statale a favore dell'orfano maggiorenne inabile, è prevista dall'art. 82, comma 1 del T.U. 1092/1973 che precisa: “la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili al proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del pensionato e nullatenente”.

Il caso, sulla “convivenza ed a carico”, fu risolto dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale della Toscana che con sentenza n. 625 in data 4 aprile 2000 osservò che il requisito “convivenza a carico” sussiste anche quando la convivenza nella stessa abitazione del pensionato deceduto sia in concreto mancata. Nel dispositivo della sentenza si legge che l'espressione riportata dall'art. 82 del citato DPR “...orfani maggiorenni... conviventi a carico del dipendente o del pensionato” non esprime due distinte situazioni: “coabitare ed essere a carico” che devono interagire e verificarsi congiuntamente per soddisfare la previsione normativa. Deve essere invece intesa come riferita ad una situazione di complessiva dipendenza economica del figlio inabile dal genitore al fine di giustificare la reversibilità in favore dello stesso figlio, del trattamento pensionistico già goduto dal de cuius. E ciò anche nella considerazione che lo stesso legislatore ha chiarito, al quarto comma del citato art. 82, che il requisito della convivenza non è da porsi come necessario ed autonomo, giacché da tale condizione di convivenza si può prescindere, qualora questa sia cessata per cause di forza maggiore.

In altri termini per la Corte il requisito della convivenza a carico va considerato non già in senso assoluto ma relativo, essendo sufficiente un generico stato di bisogno dell'orfano richiedente la pensione, con la conseguenza che non possa negarsi la sussistenza del requisito stesso nel caso in cui l'orfano, pur non vivendo a completo carico del genitore, riceva comunque da questi un aiuto economico complementare e determinante per soddisfare le sue esigenze di vita

Le manifestate preoccupazioni per il figliolo maggiorenne ed invalido si attenuano ma non si risolvono con la citata sentenza in quanto, se in sede di accertamento del diritto alla reversibilità, la stessa venisse negata, si renderebbe necessario il ricorso alla Corte dei Conti per il previsto “*divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego*” di cui all'art. 24 della caina Legge 17.5.1999, n. 144 che, dopo oltre un secolo, e precisamente dal 1895, ha abolito l'estensione del giudicato intasando le magistrature contabili. Una sorta di inciviltà giuridica senza precedenti nella storia del Diritto.

In questa sede non posso non evidenziare che da oltre un decennio gli statali in generale ed i militari in particolare subiscono vessazioni di natura patrimoniale facendo prevalere esigenze di bilancio sui diritti acquisiti anche da un cinquantennio.

La citata sentenza tuttavia, pur se non risolutiva, costituisce un importante precedente giurisprudenziale.

Si suggerisce infine, nella malaugurata prospettata ipotesi, di nominare anzi tempo, ai sensi e per gli effetti della L. 09.01.2004 n. 6, un “amministratore di sostegno” in grado di poter tutelare l'invalido sia sotto l'aspetto giuridico che quello patrimoniale.



## PARTE SECONDA

# Risposte ai quesiti

### ***Invalidi di guerra***

#### **Benefici estensibili agli invalidi per servizio**

Un Socio E. M. di Palermo domanda se è vero che i benefici previsti per gli invalidi di guerra sono estensibili anche agli invalidi per servizio (S.I.A. compresa) ed ai loro congiunti.

La risposta è affermativa.

Come noto l'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, avente per oggetto: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra..." prevede, in favore degli invalidi di prima categoria, la corresponsione della speciale indennità annua (S.I.A.) pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

È noto anche che con Legge 15 luglio 1950 n. 539 (G.U. n. 175 in data 2/8/1950) sono stati estesi agli invalidi di servizio ed ai loro congiunti dei caduti in servizio, tutti i benefici previsti dalle vigenti disposizioni agli invalidi di guerra. Benefici economici compresi.

Infatti, il 1° comma dell'art. 1 della citata legge così si esprime:

**“I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti caduti per servizio”.**

La lettera dell'articolo non lascerebbe dubbi, per cui va da sé che le provvidenze previste dall'art. 7 del D.P.R. citato al precedente para. 1. dovrebbero essere corrisposte anche agli invalidi per servizio destinatari di trattamento privilegiato di 1ª categoria.

Purtroppo dobbiamo tener presente l'interpretazione di chi deve applicare la legge il quale, in maniera ingenerosa e restrittiva, si appella alla espressione linguistica che il legislatore ha usato: “secondo le **vigenti** disposizioni...” Vale a dire sono estensibili solo le disposizioni in vigore alla data di promulgazione della citata legge: 15 luglio 1950.

Ogni altra disposizione in favore dei destinatari delle pensioni di guerra sono estensibili agli invalidi per servizio ed ai loro congiunti, solo se esplicitamente prevista nelle emanande leggi.

#### **Reversibilità della pensione a figli maggiorenni**

*In risposta al quesito di una vedova di Ufficiale.*

Gentile Signora, rispondo volentieri alla Sua chiamata di soccorso, ma non me ne voglia se, nel caso specifico, sto dalla parte dell'INPDAP.

Stante a quanto Lei scrive e chiede, l'INPDAP, secondo le mie previsioni avrebbe ragione. A quanto è dato capire il consorte è deceduto lasciando prole maggiorenne non iscritta a facoltà universitarie.

Successivamente gli orfani maggiorenni, a suo tempo non ancora ventiseienni, sono stati iscrit-

ti all'Università ritenendo in tal senso di avere acquisito e/o riacquisito il diritto alle quote di reversibilità della pensione: dal 60 al 100%.

Dopo quindici anni l'INPDAP intima ed eleva addebito per somme indebitamente erogate e riscosse, in quanto i ratei di pensione relativi ai figli maggiorenni non risulterebbero dovuti.

Premetto che la norma di riferimento (articolo 13 del RDL n. 636/1939, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge n. 903/1965), dispone che "Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università".

Purtroppo al momento del decesso i suoi figlioli maggiorenni non erano a carico come tali, ma come "altri familiari a carico" - ai soli fini delle detrazioni fiscali - e non come studenti universitari. Va da sé che in tale situazione non può ravvisarsi il diritto ad una o più quote di pensione di reversibilità agli orfani.

Per quanto sopra, il recupero dell'indebito risulterebbe legittimo, non per errore dell'Istituto ma perché l'Istituto è stato indotto in errore emerso quando è stato emesso il decreto concessivo della pensione di reversibilità. In tale circostanza è risultato che la data del decesso era precedente a quella di iscrizione alle facoltà universitarie.

Aggiungo, per completezza di informazione, che l'iscrizione all'Università dei figli maggiorenni postuma alla morte del dante causa, potrebbe essere intesa quale escamotage allo scopo di ottenere quote di pensione non dovute.

Tuttavia nulla vieta di proporre ricorso alla Corte dei Conti Regionale con il riferimento anche alla tutela costituzionale del diritto allo studio cosa che potrebbe indurre la Consulta a dichiarare incostituzionale l'art. 22 della citata L. 903/1965 laddove prevede la condizione sine qua non "al momento del decesso".

Non suggerisco mai legali a cui rivolgersi. E non azzardo previsioni sull'esito del ricorso. Si consigli con la sede dell'UNUCI della sua città.

Spero di essere stato sufficientemente esaustivo, anche se la mia risposta è diversa dalle Sue aspettative.

## **L'INPDAP sospende la privilegiata**

Un Colonnello della riserva, collocato in quiescenza in data 01/04/03, lamenta la sospensione della pensione privilegiata ordinaria concessa dal 19/04/04 per un periodo di anni quattro (rinnovabile). L'INPDAP di Ancona dal mese di luglio 2008, vale a dire allo scadere dal quarto anno, ne ha sospeso la relativa erogazione.

L'interessato precisa di aver, per ben tre volte, chiesto a Previmil di essere sottoposto ad accertamenti sanitari allo scopo di verificare se le infermità, già riconosciute contratte in servizio e per cause di servizio, erano ancora da scrivere alla tabella "A" e non più suscettibili di miglioramento.

A tali richieste è seguito un assoluto silenzio dell'Amministrazione della Difesa.

### *Risposta.*

Il caso in trattazione è disciplinato dall'art. 68 e dall'art. 181 del T.U. approvato con DPR 1092/1973. Quest'ultimo prevede che sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, l'interessato deve fare istanza per essere sottoposto ad accertamenti sanitari. Se alla scadenza dell'assegno rinnovabile l'interessato ha fatto istanza per essere sottoposto ai citati accertamenti e non sia intervenuto un nuovo provvedimento di competenza dell'Amministrazione, il Tesoro (ora l'INPDAP) proroga i pagamenti per non oltre due anni nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto. Salvo che l'interessato non si sia presentato alla visita medica.

Si suggerisce, pertanto, una nuova istanza da inviare a Previmil, all'Ospedale Militare competen-

te per residenza dell'interessato e all'INPDAP, richiamando i citati artt. 68 e 181 del T.U. approvato con DPR 1092/1973 avente per oggetto "Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".

Va da sé che se le infermità saranno non riconosciute suscettibili di miglioramento sarà ripristinato il trattamento di p.p.o. con relativi arretrati.

Si tratta dell'ennesimo caso di palese ostilità verso il personale in quiescenza.

Giova ricordare che verso la fine del 1998, un Ministro del Lavoro lanciò un messaggio forte e chiaro alle Magistrature competenti. Dalla Consulta alla Corte dei Conti passando anche dal Consiglio di Stato: "...se voi date troppo spazio ai pensionati distruggete il bilancio dello Stato". Non pago, aggiunse: "I ricorsi devono essere giudicati con rigore e se c'è da scegliere tra una interpretazione favorevole ed una meno, è preferibile la seconda".

## **Reversibilità di pensione privilegiata ordinaria di 1<sup>a</sup> categoria**

Un Ufficiale Generale Socio UNUCI della provincia di Trento pone alcuni quesiti sulla reversibilità della pensione privilegiata ordinaria (ppo) di 1<sup>a</sup> categoria equiparata (!) alla pensione privilegiata di guerra in relazione all'istituto della reversibilità, oltre che al coniuge superstite e, in mancanza di questi, ad altri congiunti o in accrescimento delle quote loro spettanti (art. 49 DPR 915/1978).

Preliminarmente occorre precisare che la pensione privilegiata di guerra e la pensione privilegiata ordinaria, secondo il legislatore ed il costante orientamento della Corte Costituzionale, sono due istituti molto diversi, tant'è che la prima gode di esenzione fiscale totale e non fa cumulo con gli altri redditi. La seconda è, invece, soggetta a tassazione e fa cumulo con altri redditi.

Giuridicamente la *pensione di guerra* (come quella tabellare ai militari di leva) può essere definita, a grandi linee, come quella prestazione economica che lo Stato elargisce all'invalido di guerra o, in caso di morte, agli aventi diritto "quasi successorio". Come a riconoscere che l'infermità - di guerra - sia stata causa o concausa di impedimento nella produzione di un maggior reddito e quindi di una maggiore ricchezza soggetta a successione legittima. In sostanza, una presunzione di danno patrimoniale esteso agli eredi legittimi.

Essa costituisce un "atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nella integrità fisica o perdita di un congiunto" (art. 1, DPR 915/78).

Si tratta quindi di benefici economici che prescindono dal versamento di contribuzione, ma che trovano il presupposto della loro erogazione in un atto solidaristico ed eticamente dovuto da parte dello Stato al solo titolo della menomazione e del suo rapporto causale con la guerra.

Eventuali trattamenti preferenziali per gli invalidi di guerra espressamente introdotti dal legislatore sono legittimi, poiché i criteri di equiparazione alla categoria degli invalidi di servizio hanno solamente natura di principio generale e quindi applicabile unicamente nei casi in cui non vi sia stata una specifica deroga (Cons. di Stato Sez. V - 25.2.1997, n. 195).

Da tale principio discende l'erogazione della pensione di guerra agli eredi previsti dalla disciplina legislativa quale elemento risarcitorio del danno patrimoniale e della causa del minor reddito prodotto.

Non è così nell'ipotesi di reversibilità della pensione privilegiata di 1<sup>a</sup> categoria. Che pur avendo, *ad avviso di chi scrive*, aspetti risarcitori e/o indennizzabili, almeno nella prevista percentuale del decimo (*non riconosciuti purtroppo dal legislatore né dalla Corte Costituzionale*) è strettamente connessa alla nota contribuzione previdenziale, più che alla ridotta capacità lavorativa prodotta dall'infermità.

Infatti, la pensione privilegiata ordinaria viene concessa al termine del servizio e non è cumulabile col trattamento di attività. Al contrario, la pensione di guerra è cumulabile con il trattamento economico di attività.

Va da sé che il principio previsto dall'art. 49 del DPR 915/1978 non può trovare applicazione nell'ambito della disciplina delle pensioni privilegiate ordinarie anche se di 1ª categoria.

Trova invece applicazione l'art. 93 del T.U. approvato con DPR 1092/1973, che prevede in favore della vedova e degli orfani minorenni o, comunque, a carico del dipendente e/o pensionato deceduto per fatti di servizio, ovvero titolare di trattamento privilegiato di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, *per la durata di tre anni* dal decesso del dante causa, un trattamento economico speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria.

Beneficio poco noto, da richiedere a domanda, e che spesso si prescrive per intemperatività della stessa.

Desidero infine ricordare al Socio interlocutore che la vedova riconiugata perde la pensione privilegiata ordinaria di 1ª categoria, ma non la pensione di guerra di reversibilità. Infatti, i benefici combattentistici vanno attribuiti anche alle vedove di guerra che abbiano contratto successivamente nuovo matrimonio. Ciò perché l'estensione di tali benefici vanno attribuiti non dal persistere dello stato vedovile, ma dall'evento dannoso dal quale è dipeso lo "scioglimento del matrimonio": morte per cause di guerra. Benemerita della quale può avvalersi anche a seguito di nuove nozze. In tale senso si è espresso il Consiglio di Stato in adunanza plenaria 19 maggio 1981.

Tuttavia nell'ipotesi di ricorso giurisdizionale e/o amministrativo, esso va proposto alla Corte dei Conti (giudice delle pensioni) Sezione Giurisdizionale della Regione di residenza del ricorrente.

## ***L'Italia dalla culla alla tomba del diritto***

*In risposta alla lettera di un lettore che aveva chiesto notizie su un quesito rivolto al Presidente pro-tempore della Corte Costituzionale.*

Gentile Signore,

rispondo volentieri alla Sua domanda intesa a conoscere - per curiosità, come Ella asserisce - se il Presidente della Corte Costituzionale pro-tempore, ha risposto alla mia in data 1° giugno 2008 e pubblicata nella Rivista UNUCI.

La risposta è no.

Ma sono ugualmente contento ed appagato. Vede, non è la risposta che conta. Ciò che conta nel nostro "mestiere" è far conoscere a certi vertici istituzionali che, anche se non discendiamo dagli attributi di Abramo, noi non siamo degli allocchi, per giunta servili. Tanto per usare degli eufemismi.

Le assicuro, e La prego di credermi sulla parola, che la Sua domanda non mi offende, né mi imbarazza. Anzi. Mi dà la possibilità di chiarire ancor di più la tematica di cui si tratta.

Chi scrive aveva solo l'interesse di far conoscere al Presidente della Corte che alcune sentenze non convincevano e che esprimevano, almeno in apparenza ed in analoghe circostanze, conclusioni diverse e contraddittorie.

Alcune negavano il riconoscimento di diritti patrimoniali per salvaguardare equilibri di bilancio. Altre, più generose, tutelavano gli interessi dei ricorrenti, accantonando i prevalenti equilibri di bilancio in precedenza tutelati. L'evidenziare certe dissonanze certamente avrà infastidito il destinatario della missiva. Anche se alle Magistrature in generale, e alla Suprema Corte in particolare, non manca quel linguaggio giuridico e quella dialettica con roboanti espressioni linguistiche, non sempre comprensibili ai comuni mortali, per concludere con soluzioni in apparenza inoppugnabili.

In altre occasioni ho anche scritto al Presidente della Repubblica, illustrando situazioni che meritavano serie considerazioni. Ebbene, il Capo dello Stato, pur formulando alcune riserve per l'autonomia di cui godono organi istituzionali e per le sue posizioni equidistanti, ha fatto dare sempre una risposta appropriata ed opportuna. L'ultima, in ordine di tempo, è stata quella relativa alle malattie di contatto con l'attività lavorativa connessa all'amianto, con risultati che non ho difficoltà a definire eccellenti e lusinghieri.



Questione di sensibilità istituzionale? Certamente. Il silenzio, colpevole o no, del Presidente della Corte Costituzionale discende, e non ho difficoltà ad evidenziarlo, dalla mancanza di tempo? Da scarsa sensibilità istituzionale? Può darsi. Tuttavia, allorché la Corte decide in negativo le vie di fuga o d'uscita, sono precluse. Le speranze si frantumano con le decisioni. Dopo le quali non resta che il ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

È noto che gli equilibri di bilancio non fanno parte della Carta Costituzionale. È una vera e propria invenzione, cui la Corte fa ricorso allorché deve far tacere la voce dei pensionati. Come a dire: caro ricorrente hai ragione ma in cassa, per te pensionato, non c'è un Euro e non posso accogliere il tuo ricorso. Per salvare l'Italia dalla catastrofe bisogna che i pensionati tacciano.

In tal modo si calpesta la certezza del diritto. E non ho difficoltà a ritenere che la sentenza n. 74/2008 rappresenta un vulnus nella storia del nostro diritto. Una sentenza dove si legge che il giudice unico rimettente avrebbe ipotizzato che il legislatore, con la disposizione censurata, avrebbe oltrepassato i limiti di ragionevolezza, anche in considerazione che con una legge sarebbero state vanificate sentenze passate in giudicato. Ciò significa che la favorevole sentenza di un ricorrente, dopo aver sostenuto notevoli spese di giudizio e di patrocinio diventa carta straccia. Senza neppure offrire una opportuna sanatoria per il passato. Ma tant'è.

Cosa potrebbe proporre la Suprema Corte per salvaguardare, da una parte gli equilibri di bilancio, e dall'altra la certezza del diritto?

Fare come già in passato è stato fatto. E precisamente nel 1957 la Pubblica Amministrazione pagò arretrati con buoni di credito, altrimenti detti Buoni del Tesoro a scadenza variabile. Sarebbero dei "pagherò" garantiti dallo Stato.

In alternativa, riconoscendo, di pari importo, detrazioni fiscali.

Concludere una sentenza significando che "anche una pensione legittimamente concessa può subire delle riduzioni per salvaguardare equilibri di bilancio" non ha precedenti nella storia del diritto. La sentenza si riferisce, addirittura, ad una pensione di reversibilità. Ad una vedova. L'anello più debole della catena sociale. La sentenza racchiude un cinico principio ed una condanna che fa perdere serenità e fa vivere nell'angoscia.

Roba da brividi quando si sa che le pensioni dei magistrati sono perequate, senza se e senza ma, al costo reale della vita.

Non credo di meritare censure, se affermo che l'Italia da culla è diventata la tomba del Diritto.

Ed infine, ma non per ultimo, concludo con una nota polemica, non priva di un aspetto provocatorio.

*"Il silenzio rifiuto della pubblica amministrazione è illegittimo": Tar del Lazio 9948/2007.*

A me non resta che augurare a tutti i pensionati Giustizia. Non "più giustizia". Solo Giustizia. Punto e basta. Chiedo troppo?

## **Benefici per gli invalidi di guerra estensibili agli invalidi per servizio**

*Un Socio UNUCI domanda se è vero che i benefici previsti per gli invalidi di guerra sono estensibili anche agli invalidi per servizio (S.I.A. compresa) e ai loro congiunti.*

La risposta è affermativa.

Come noto, l'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, avente per oggetto: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra (...)" prevede, in favore degli invalidi di prima categoria, la corresponsione della speciale indennità annua (S.I.A.) pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

È anche noto che con Legge 15 luglio 1950 n. 539 (G.U. n. 175 in data 2/8/1950) sono stati

estesi agli invalidi di servizio e ai congiunti dei caduti in servizio, tutti i benefici previsti dalle vigenti disposizioni agli invalidi di guerra. Benefici economici compresi.

Infatti, il 1° comma dell'art. 1 della citata legge così si esprime:

“I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti caduti per servizio.”

La lettera dell'articolo non lascerebbe dubbi, per cui va da sé che le provvidenze previste dall'art. 7 del D.P.R. citato al precedente para 1 dovrebbero essere corrisposte anche agli invalidi per servizio destinatari di trattamento privilegiato di 1<sup>a</sup> categoria.

Purtroppo dobbiamo tener presente l'interpretazione di chi deve applicare la legge il quale, in maniera ingenerosa e restrittiva, si appella alla espressione linguistica che il legislatore ha usato:

“secondo le vigenti disposizioni...” Vale a dire, sono estensibili solo le disposizioni in vigore alla data di promulgazione della citata legge: 15 luglio 1950.

Ogni altra disposizione in favore dei destinatari delle pensioni di guerra sono estensibili agli invalidi per servizio ed ai loro congiunti, solo se esplicitamente prevista nelle emanande leggi.

# APPENDICE

## ALLEGATO "A"

### Recupero credito erariale

Facsimile ricorso

ECCELLENTISSIMA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione.....

Via.....n. ....

CAP.....LOCALITÀ.....

OGGETTO: Ricorso avverso al provvedimento di recupero di credito erariale.

Il sottoscritto.....nato a.....il.....  
residente in.....Via.....n. ....  
titolare di pensione conferitagli con Decreto del Ministero della Difesa n.....  
in data .....

### RICORRE CONTRO

- il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi n. 12 00186 Roma;
- l'INPDAP - Direzione Generale Via Ballarin n. 42 00142 Roma, nella persona del Direttore Generale Pro-tempore, per ottenere la revoca del provvedimento concernente il recupero del credito erariale disposto sulla partita di pensione nr. di iscrizione .....e la conseguente restituzione delle somme trattenute.

### F A T T O

- il ricorrente è cessato dal servizio il .....con il grado di .....
- in sede di applicazione del D.M. n. ....datato .....della Direzione Generale delle Pensioni Militari, l'INPDAP sede Provinciale di .....ha accertato

- che dalla data del.....al .....gli sarebbero state corrisposte competenze pensionistiche in eccedenza rispetto a quanto dovutogli sulla base del citato decreto;
- con lettera n.....datata.....il predetto Istituto ha evidenziato un addebito di Euro.....(.....) conseguente alle determinazioni citate;
  - l’addebito, quantificato nella misura mensile di Euro, pari ad 1/5 della pensione è in atto (o è stato già estinto).

## D I R I T T O

- Il ricorrente osserva preliminarmente di avere, secondo quanto gli è stato riferito anche per le vie brevi dall’INPDAP, percepito somme eccedenti rispetto a quanto dovuto, in conseguenza di erronea determinazione del trattamento pensionistico provvisorio, a suo tempo effettuata dall’Amministrazione;
- egli, pur non contestando il fatto, eccepisce tuttavia, la irripetibilità di tali somme, invocando l’applicazione dell’art. 206 del T.U. 1092/1973, così come interpretato autenticamente dall’art. 3 della legge;
- rileva inoltre che la determinazione del trattamento pensionistico ebbe luogo con carattere di definitività dopo oltre .....anni dalla data di cessazione dal servizio. Pertanto, sulla base delle considerazioni esposte, il recupero disposto dall’Istituto di Previdenza sarebbe da considerare legittimo solo nell’ipotesi in cui l’indebita corresponsione di maggiori somme fosse derivata da fatto doloso del percipiente;
- nel caso in esame non solo è da escludere il dolo del ricorrente, ma può escludersi qualsiasi altra causa attribuibile al ricorrente tendente ad indurre l’Amministrazione all’aumento del trattamento di quiescenza, dato che quest’ultimo è derivato da un errore in cui è incorsa l’Amministrazione, neppure riconoscibile dall’interessato attesa la complessità delle procedure contabili nella determinazione delle competenze dovute.

In proposito il sottoscritto rileva inoltre che, secondo una ampia e consolidata giurisprudenza, è illegittima la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a pubblico dipendente allorché l’Amministrazione, con il suo comportamento abbia ingenerato nel dipendente la ragionevole convinzione di aver diritto a determinati emolumenti (cfr. fra le tante, le sentenze n. 354/1994 e n. 1055/87 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato).

Infine, ma non per ultimo, sulla stessa tematica si è espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite che ha risolto il problema in via definitiva con sentenza n. 7 del 2007 nel senso che: “in assenza di dolo dell’interessato, il disposto dell’art. 162 del DPR 1092/1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta della legge 241/90, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge, decorso il termine posto per l’emanazione dei provvedimenti definitivi sul trattamento di quiescenza, non può effettuarsi il recupero dell’indebito per il consolidarsi della situazione esistente, fondata sull’affidamento riposto nell’Amministrazione”.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto chiede la revoca del provvedimento di addebito per la parte riguardante gli assegni di pensione ed accessori riscossi in più del dovuto e la restituzione delle somme indebitamente trattenute maggiorate dagli interessi legali nonché la sospensiva dell'addebito.

Allegati:

Decreto n.....in data .....

Lettera n.....in data.....dell'INPDAP di.....;

Il presente viene notificato alla Direzione Generale delle Pensioni Militari in persona del Ministro della Difesa pro-tempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi n. 12 00186 ROMA e all'INPDAP in persona del Direttore Generale pro-tempore Via Ballarin n. 42 00142 ROMA.

.....

IL RICORRENTE

**ALLEGATO "B"**

**INFERMITÀ CONNESSA ALL'AMIANTO  
Facsimile della domanda**

**AL MINISTERO DELLA DIFESA  
MARIUGP - 4° Rep. - 3° Ufficio  
00100 ROMA**

**OGGETTO: Istanza per la concessione delle provvidenze previste dal DPR 243/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il sottoscritto (grado cognome e nome) nato il.....a .....  
e residente in .....Via .....n. ....  
in quiescenza dal.....

PREMESSO che gli è stata diagnosticata la seguente infermità: mesotelioma.....  
(o altra infermità connessa all'esposizione dell'amianto .....della pleura,  
come da allegata certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Ospedaliara .....;

PREMESSO che durante la sua vita e carriera militare ha svolto lungo servizio sui seguenti mezzi navali militari sui quali è stato imbarcato per missioni operative nazionale ed internazionali, e che pertanto è stato inevitabilmente esposto in ambienti caratterizzati dalla presenza di amianto e che la stessa infermità sia da considerarsi contratta in servizio e per cause di servizio,

**CHIEDE**

Che la predetta infermità venga riconosciuta contratta in servizio e per cause di servizio per le citate condizioni ambientali ed operative ai fini della concessione delle provvidenze in oggetto.

Arruolato in data .....

dal .....al .....imbarcato su .....

dal .....al .....imbarcato su .....

dal .....al .....grandi lavori su mezzi navali presso l'Arsenale della Marina Militare di .....

Data.....

**FIRMA**

---

N.B. ognuno potrà apportare ed aggiungere modifiche in relazione al proprio servizio svolto



